

D.Lgs. 21 dicembre 1990, n. 398 ⁽¹⁾.

Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla [legge 23 dicembre 1977, n. 952](#) e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione ⁽²⁾.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1990, n. 301.

(2) Nel presente decreto le parole: «gas metano» e «imposta di consumo», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «gas naturale» e «accisa» dall'art. 3, [D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26](#), a decorrere dal 1° giugno 2007 ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 dello stesso decreto. Vedi, anche, l'art. 3, [commi 48 e seguenti, L. 28 dicembre 1995, n. 549](#), nella parte in cui, a decorrere dal 1° gennaio 1996, ha sostituito l'addizionale regionale dell'imposta erariale di trascrizione (A.R.I.E.T.) con l'addizionale provinciale della stessa imposta (A.P.I.E.T.).

Capo II - Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile ed imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti ⁽³⁾

Articolo 9

1. È istituita una addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato nelle regioni a statuto ordinario come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane, di cui all'art. 10 del [decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 aprile 1977, n. 102](#), nella misura che sarà determinata da ciascuna regione, con propria legge, entro i limiti minimo di lire 10 e massimo di lire 50 al metro cubo di gas erogato ⁽⁴⁾.

2. A carico delle utenze esenti è istituita una imposta regionale sostitutiva della addizionale di cui al comma 1 da determinarsi in misura pari all'importo della stessa.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quando le regioni non avranno stabilito, con proprie leggi, l'addizionale e l'imposta sostitutiva in misura diversa, detti tributi sono dovuti nella misura minima.

4. Le aliquote applicabili a seguito dell'entrata in vigore del presente decreto e le eventuali diverse aliquote disposte successivamente dalle regioni, con proprie leggi, entro i limiti indicati ai commi 1 e 2 si applicano sui consumi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto e delle leggi regionali introduttive delle nuove aliquote, determinati adottando gli stessi criteri previsti per determinare i consumi successivi alla data di entrata in vigore delle leggi statali portanti variazioni dell'accisa erariale sul gas naturale ^{(5) (6)}.

(3) Nel presente decreto le parole: «gas metano» e «imposta di consumo», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «gas naturale» e «accisa» dall'art. 3, [D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26](#), a decorrere dal 1° giugno 2007 ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 dello stesso decreto. Vedi, anche, l'art. 10, [D.L. 18 gennaio 1993, n. 8](#).

(4) Nel presente decreto le parole: «gas metano» e «imposta di consumo», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «gas naturale» e «accisa» dall'art. 3, D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, a decorrere dal 1° giugno 2007 ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 dello stesso decreto.

(5) Nel presente decreto le parole: «gas metano» e «imposta di consumo», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «gas naturale» e «accisa» dall'art. 3, D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, a decorrere dal 1° giugno 2007 ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 dello stesso decreto. Vedi, anche, l'art. 1, comma 153, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(6) Vedi, anche, il comma 180 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.